

Sentenza n. 2300/2016 pubbl. il 16/12/2016

RG n. 299/2016

Repert. n. 2248/2016 del 16/12/2016

N. R.G. 299/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fausto Casari

Presidente

dott. Francesco Parisoli

Consigliere

dott. Riccardo Di Pasquale

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. r.g. **299/2016** promosso da:

MINISTERO dell'INTERNO (C.F. 97149560589),

con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA,

APPELLANTE

contro

(C.F.

con il patrocinio dell'avv. URBINATI PAOLA

APPELLATO

IN PUNTO A: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 13042/2015 depositata il 08.01.2016.

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 21 giugno 2016, sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale della udienza di precisazione delle conclusioni

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Il sig. nato [redacted] a Benin City, Edo State (Nigeria), proponeva ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/08 al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento della Commissione

pagina 1 di 6

Firmato Da: ZANNOLI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 112b70 - Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601
Firmato Da: DI PASQUALE RICCARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4517851aa3c8b1324669d8afcb3b5d8



Territoriale di Bologna, sez. Forlì-Cesena, che rigettava la sua domanda di protezione internazionale.

All'esito del procedimento il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso limitatamente alla presenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ravvisando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria; disponeva la comunicazione del provvedimento al Questore di Bologna per quanto di competenza, ex art. 5, comma 6°, del D. Lgs. n. 286 del 1998

2. - Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la ordinanza del 8 gennaio 2016, comunicata il 12.1.2016, con la quale il Tribunale di Bologna ha accolto parzialmente il ricorso proposto da

Il Ministero, con un unico articolato motivo, sussume la carenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria atteso che:

- il racconto del richiedente è del tutto fantasioso e generico, basato su schemi narrativi già sfruttati nelle aule giudiziarie, mentre il Tribunale ha violato anche i criteri di valutazione imposti dall'art. 3 d.lgs. n. 251/2007.
- il sig. _____ non è stato in grado di fornire alcuna prova, neppure attenuata, di quanto dichiarato; invero non ha provato neppure la sua effettiva provenienza, rimanendone oscura la nazionalità, nonostante in Nigeria abbia le zie materne, dalle quali avrebbe potuto farsi inviare qualche documento.
- la protezione umanitaria poteva essere concessa soltanto nei casi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 286/98 nessuno dei quali ricorreva nel caso concreto;
- non esisteva alcuna situazione di vulnerabilità dello straniero che aveva saputo organizzare ed affrontare un viaggio lungo e costoso per giungere in Italia; né può considerarsi rilevante a tal uopo il certificato medico prodotto, posto che non ci si trova di fronte ad alcuna patologia grave ed inoltre i permessi per motivi sanitari di soggiorno sono disciplinati da norme speciali che nulla hanno a che vedere con la protezione internazionale.

L'appellante ha concluso, pertanto, affinché in accoglimento dell'appello venga riformata l'ordinanza



impugnata. Vinte le spese.

si è costituito in giudizio, chiedendo che venga rigettato l'interposto appello perché infondato in fatto e in diritto. Non ha proposto appello incidentale.

Ha dedotto che tutta la documentazione in atti, nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione in Commissione territoriale e di udienza, confermano senza ombra di dubbio la nazionalità dell'Evans, che ha inoltre correttamente adempiuto al dovere di collaborazione nell'accertamento del fatto.

Ha quindi ribadito che la vulnerabilità è dovuta, in generale, ai trascorsi del Sig : alle minacce subite in Nigeria, alla carcerazione avvenuta in Libia, alle attuali condizioni di salute, a nulla rilevando quale prova contraria il suo essere riuscito ad organizzare il viaggio verso l'Italia, che sfrutta ormai rotte, sistemi e modi ormai consolidati. Concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il Procuratore Generale è intervenuto e ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnato provvedimento.

L'appello non merita accoglimento.

Protezione umanitaria.

3. - dichiara di aver lasciato il suo paese, cioè la Nigeria, per sfuggire alle persecuzioni della setta degli ogboni della quale aveva fatto parte il padre. Riferisce che dopo la morte del padre, alcune persone, tra cui un amico del padre si erano presentate da lui spiegandogli che era necessario che prendesse il posto del padre all'interno della setta. Dopo aver ricevuto continue minacce nell'arco di un mese, temendo per la sua vita, anche considerato che sentiva di non poter ricorrere ad alcuna forma di protezione, né familiare né da parte delle forze di polizia, decideva di recarsi a Kano, da dove poi raggiungeva la Libia. Qui veniva arrestato e trattenuto in carcere in condizioni inumane per dieci mesi. In seguito riusciva a sfuggire e si imbarcava verso l'Italia, giungendovi in data 21.1.2015, tratto in salvo nell'ambito dell'operazione "Mare Nostrum". In Italia formalizzava subitaneamente la domanda di protezione internazionale.



4. - Il Ministero appellante ha criticato la piena attendibilità del racconto riconosciuta, invece, dal Tribunale di Bologna.

Innanzitutto, sulle contestazioni circa l'identità del richiedente quale cittadino nella Nigeria, si deve opporre che la Commissione Territoriale, delegata di valutare la domanda del richiedente, non ne ha messo in dubbio la nazionalità, che non è stata contestata neanche nel corso del giudizio di primo grado.

La contestazione è stata sollevata dal Ministero soltanto in appello, ma senza alcuna specifica motivazione, laddove nel corso del giudizio ha spiegato, con numerosi particolari, fatti ed elementi caratteristici del suo Paese, chiamandoli con nomi originali che trovano riscontro con la documentazione prodotta in primo grado. Di talché priva di riscontro appare la contestazione circa la oscura nazionalità dello straniero, mentre, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione in Commissione e di udienza, confermano la nazionalità dell

D'altronde, appare plausibile che egli non avesse con sé documenti di identità tenuto conto che è giunto in Italia in modo clandestino, a seguito degli ormai noti attraversamenti del mediterraneo dalla Libia.

5. - Venendo all'esame dei fatti narrati, in primo luogo, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007. Orbene, va rilevato che le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Il racconto del sig. , avvenuto in sede di audizione in primo grado appare coerente con quello avvenuto davanti la Commissione Territoriale e poi con i documenti prodotti nel presente grado. Inoltre, appare plausibile anche alla luce delle informazioni reperibili sul paese di origine, ove la setta occulta degli ogboni è presente e attiva, soprattutto in Edo State. E' comprensibile, per questi motivi, il timore di subire un grave danno, che ha portato il richiedente a fuggire; altresì appare fondato il timore di non ottenere dalla polizia un trattamento immune da condizionamenti e una protezione sicura, perché non è da escludersi che persone facenti parte degli organi di polizia, della giustizia, e di altri apparati



statali siano aderenti al culto degli ogboni, come messo in evidenza dalle informazioni rinvenibili da autorevoli fonti.

Pertanto, va condiviso e confermato, il riconoscimento della misura minore di protezione, di natura umanitaria, tenuto conto comunque del rischio concreto per la propria incolumità fisica che correrebbe l' in caso di rientro nel paese di origine.

6. - In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione infatti, ha affermato che (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. sentenza n. 22111/2014).

Al riguardo La Corte ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass n. 22111/2014), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del *fumus persecutionis* e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.” (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

7. - Nel caso concreto, deve riconoscersi che versa nella situazione di specifica ed estrema vulnerabilità già riconosciuta dal primo giudice, alla luce del suo vissuto personale, della mancanza di una rete parentale nel suo paese di origine, del suo handicap fisico, ed in considerazione della mancanza di garanzie di tutela da parte degli organi statuali preposti a difendere i diritti delle persone, nella specie minacciate dalla setta degli ogboni. Difatti, il ricorrente se rientrasse nel suo paese, tutt'ora caratterizzato da una grave instabilità politica, correrebbe il rischio di essere vittima di violenze gravi e



Sentenza n. 2300/2016 pubbl. il 16/12/2016
RG n. 299/2016
Repert. n. 2248/2016 del 16/12/2016

si troverebbe nell'impossibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Spese di lite.

8. - La natura della controversia consente di disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

I - rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza 8 gennaio 2016 del Tribunale di Bologna;

II - dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 8 novembre 2016.

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Presidente
dott. Fausto Casari

